

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	281	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis) . . .	282	
PRESIDENTE	282, 284, 286, 289 290, 291, 295, 297, 299	
BASSI ALDO, <i>Relatore</i>	285, 289, 290 293, 295, 298	
BASSANINI FRANCO	291, 294, 296, 297	
CALDERISI GIUSEPPE	286, 289, 292, 293	
GAMBOLATO PIETRO	298	
MACCIOTTA GIORGIO	282, 290, 296, 297	
MARGHERI ANDREA	283, 298	
PEGGIO EUGENIO	298	
		PAG.
		RAVAGLIA GIANNI 295, 297, 299
		TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 282, 284, 285, 289, 291, 295
		VALENSISE RAFFAELE 283, 288, 289, 290, 291
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,50.		
RENATO CORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>).		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, gli onorevoli Kessler e Mazzotta sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Postal e Laganà.		

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia », già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982.

Proseguiamo l'esame del provvedimento.

GIORGIO MACCIOTTA. Desidero ricordare, signor presidente, che al termine della seduta del Comitato ristretto è stata fissata con tanta urgenza la riunione della Commissione nella previsione che il Governo avrebbe presentato degli emendamenti relativi all'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione, come articolo aggiuntivo in tempo utile perché i vari gruppi politici potessero prenderne visione. Ora, non so se il Governo presenterà oggi tali emendamenti, ma ritengo che ciò non avverrà, perché mi risulta che non abbia ancora deciso in ordine all'utilizzazione di tale Fondo. Per la natura del provvedimento in esame, anche se in esso non mancano norme di un certo rilievo (ricordo quelle relative alla ripartizione del fondo di cui alla legge di innovazione), esso meriterebbe un cambiamento del titolo, mancando della ripartizione del Fondo investimenti e occupazione. Questo provvedimento, quindi, viene fortemente svalutato dal ritardo con cui il Governo provvede alla ripartizione per legge, di sua competenza, del Fondo suddetto. Vorrei notare che questo è tanto più grave in quanto continua la campagna propagandistica del Presidente del Consiglio, che attribuisce alla responsabilità del Parla-

mento i sette mesi di ritardo nell'approvazione della legge finanziaria. Non vorrei che il Presidente del Consiglio, a partire da domani, iniziasse una nuova *tournee* propagandistica circa gli otto mesi di ritardo nella ripartizione del Fondo investimenti e occupazione. Deve restare agli atti che solo al Presidente del Consiglio ed al Governo nel suo complesso può addebitarsi questo ritardo. Per quanto ci riguarda, se il Governo non assumerà quanto prima provvedimenti in materia, ci faremo promotori di una nostra proposta, come avevamo già fatto per alcune parti del Fondo, per esempio per quanto attiene alla cantieristica e per altri settori per i quali esiste una possibile identificazione di ripartizione di risorse. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che il complesso degli investimenti attivabili nel 1982, in larga misura, sono proprio quelli contenuti nel Fondo investimenti e occupazione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo non sia esatto che la Commissione si sia riunita oggi per deliberare sullo stralcio dell'originaria legge finanziaria in vista dell'inclusione dell'iniziativa legislativa attinente al Fondo investimenti e occupazione. Nel corso della seduta del Comitato ristretto della scorsa settimana vi è stato il consenso da parte del rappresentante del Tesoro in ordine all'opportunità di definire anche la questione del Fondo investimenti e occupazione, ma non si è andati al di là di questo. Tale fondo è stato concepito non come una disponibilità da amministrare successivamente, da distribuire con procedure di carattere amministrativo, ma come un accantonamento di fondo globale, quindi come materia da definire legislativamente.

Quindi, già nella legge finanziaria, che è per eccellenza la legge che ha un significato non solo economico-finanziario, ma anche essenziale di politica economica, si era escluso che si potesse procedere alla distribuzione del Fondo investimenti e occupazione. È del tutto logico e naturale che ci fosse la volontà di approfittare del

provvedimento in esame per accelerare la esecuzione dei possibili progetti di utilizzazione di tale fondo, ma non vi è nessuna ragione di scandalo per il fatto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei ministri di venerdì scorso, non abbia avuto tempo sufficiente per deliberare. Esistono problemi piuttosto complessi di cui la base comunista, penso particolarmente attenta alle questioni di politica economica, non può non rendersi conto.

All'onorevole Macciotta, che ha fatto un discorso moralistico nei confronti del Governo, vorrei far notare che nella morale cattolica si distingue il peccato lieve da quello grave. È peccato grave quando non si vuole dare una diversa e più precisa qualificazione di contenuto: ciò è tipico del vostro linguaggio. Lo dico con garbo, ma questo non lo considero affatto grave.

ANDREA MARGHERI. È peggio di un peccato. È una sciocchezza, ed è questo che giudichiamo grave.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le sciocchezze possono essere molte. La realtà è che, se si tratta d'intervenire puramente e semplicemente, lo si fa, ma se si vuole affrontare e risolvere questi problemi in maniera adeguata, allora non si possono nascondere le difficoltà.

ANDREA MARGHERI. È un anno che si discute di questo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I problemi dell'economia italiana non si risolvono nel giro di breve tempo. A parte il fatto che non è vero che se ne discute da un anno, faccio presente che, nel momento in cui venne profilato il FIO, i problemi si presentavano in maniera diversa. I discorsi che si fanno in questa sede sono di duplice natura: puramente formali e reali, quelli cioè che sono diretti alla realizzazione di determinati obiettivi che si escludono a parole, e quelli volti all'operatività di interventi assistenziali. A parte tutto que-

sto, voglio dire all'onorevole Margheri che è capzioso parlare prendendo a pretesto i pochissimi giorni che sono intercorsi dalla seduta del Comitato ristretto del 25 maggio ad oggi e trarre da ciò argomento di scandalo. Comunque, il Governo — sono venuto qui per fornire questo elemento —, senza voler rallentare il procedimento legislativo relativo all'attivazione del Fondo investimenti e occupazione, è a disposizione della Commissione per proseguire la trattazione del provvedimento all'ordine del giorno, che è di non piccolo peso, e, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, si rimette alla decisioni della stessa.

RAFFAELE VALENSISE. Non voglio far perdere tempo ma, prima di entrare nel merito degli articoli, vorrei rivolgere un quesito al sottosegretario. Non vi è dubbio che il Governo, nel momento in cui ha annunciato nel settembre del 1981, con il disegno di legge finanziaria, un Fondo investimenti e occupazione, ha basato su di esso una serie di possibilità, prospettive e alternative e ha suscitato presso gli interessati, i destinatari della norma, una serie di aspettative e attese. Ora, la variabile parlamentare e politica ha portato al dato di oggi, per cui il Fondo investimenti e occupazione rimane ancora sulla carta, non ha assunto, cioè, concretezza. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con il titolo: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia», ma non c'è da parte del Governo (il sottosegretario ha parlato di ragioni di carattere pratico, di tempo) un indirizzo circa la utilizzazione di questi fondi di investimento dell'economia. L'opposizione ritiene che da parte del Governo o nel suo interno vi siano una serie di pareri e dispareri circa l'utilizzazione e il modo di utilizzare il Fondo investimenti e occupazione che ci impongono, nell'esercizio del nostro dovere di oppositori, di chiedere chiarimenti. Pertanto, la domanda che pongo al sottosegretario è questa: il Governo nel corso dei lavori per l'approvazione del provvedimento al nostro esame, ritiene di poter sciogliere la riserva oppure di

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

rinviare *sine die*, ad un'epoca successiva, il Fondo investimenti e occupazione per quanto attiene alla sua utilizzazione?

Questo quesito ne involge un altro, che non è teorico ma specifico: nel provvedimento al nostro esame si prevedono alcuni interventi in particolari settori, come ad esempio nella Calabria, una zona depressa dove si aspettano 300 miliardi per la forestazione, eccetera. La Calabria è una di quelle regioni su cui, a nostro giudizio, potrebbe esercitarsi l'azione positiva di parte del Fondo investimenti previsto dall'articolo 3 della legge finanziaria. Ora, se il Governo ci dirà che, durante l'iter di questo provvedimento, non potrà sciogliere la riserva e che l'utilizzazione del fondo investimenti si prevede in una epoca successiva, prenderemo atto di questa dichiarazione; se invece ci dirà che, nel momento in cui affronteremo problemi particolari, potremo porre mano anche al Fondo investimenti, il discorso sarà diverso e ne prenderemo atto.

Ci siamo opposti alla proposta di discutere questo provvedimento in sede legislativa, ma non è prevalsa la nostra tesi per cui, anziché in Assemblea, siamo qui nella sede ristretta di Commissione. Non denuncio la gravità di questo fatto, ma pongo un preciso quesito al sottosegretario: naturalmente dall'una o dall'altra risposta trarremo conseguenze di carattere politico, anche perché ci sembra che quanto succede all'interno del Governo, tra pareri e dispareri circa l'utilizzazione del Fondo, imponga una chiarezza di posizioni da parte del Governo per evitare equivoci e soprattutto per far sì che ci sia una netta e chiara assunzione di responsabilità.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pensavo che la posizione del Governo fosse chiara, indipendentemente dal giudizio delle parti politiche, e implicita per la parte che non ho riferito in modo esplicito. Il Governo intende portare a termine il più rapidamente possibile sia questa parte, sia l'altra, compatibilmente con le difficoltà che permangono nella definizione della materia

dell'accantonamento del Fondo investimenti e occupazione, e quindi ritiene che si debba andare avanti. Se nel corso della trattazione di questo disegno di legge si arriverà in tempo per inserire la materia del FIO, benissimo; in caso contrario, nulla vieta al Governo, stante la consapevolezza dell'urgenza che questo provvedimento sia definito da un ramo del Parlamento, che con procedura altrettanto sollecitata si provveda anche alla definizione legislativa dell'accantonamento del fondo globale, in cui rientra il Fondo investimenti e occupazione. In sostanza, il fatto che il Governo abbia dei problemi nella definizione del fondo investimenti e occupazione non può costituire una ragione di ritardo né per questa materia né per l'altra relativa al fondo investimenti e occupazione. Del resto, se il provvedimento venisse presentato oggi con questo titolo, sarebbero perfettamente valide e pertinenti le considerazioni critiche che vengono fatte, ma esso è stato riprodotto con questa intitolazione perché non è altro che la parte che si è lasciata al di fuori del corso ordinario della legge finanziaria. La ragione della sua intitolazione e del suo contenuto è storica. Ciononostante esso ha una serie di elementi, indipendentemente dal Fondo investimenti e occupazione, che sono importanti e urgenti e che non hanno alcuna ragione di incompatibilità o di connessione pregiudiziale con la materia del Fondo investimenti e occupazione, per cui non sussistono ragioni per non cercare di andare avanti in maniera sollecitata sia con l'una sia con l'altra parte. Se poi si ritiene di poter criticare il Governo per il ritardo, questo è un altro discorso. Questo è stato concepito fin dall'origine come accantonamento di fondi globali, ed in nessuna istanza parlamentare si è chiesto di trasformarlo in stanziamento immediatamente operativo in modo che con l'approvazione della legge finanziaria la materia fosse totalmente definita.

PRESIDENTE. Certo, sarebbe auspicabile che il provvedimento fosse integrato dalle norme sulla ripartizione del Fondo investimenti e occupazione, che rimarrà

inutilizzato finché non sarà emanato un provvedimento che ne regoli la destinazione, le priorità e la ripartizione. Ma tutti i colleghi sanno quali sollecitazioni abbiamo ricevuto perché non sia ritardata l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Non voglio entrare nella polemica accesa dall'onorevole Macciotta e dall'onorevole Valensise circa gli adempimenti del Governo; ma devo pure ribadire che questo è un provvedimento sollecitato, la cui urgenza è nel titolo e nelle cose. Credo — quindi — che il nostro dovere sia quello di proseguire nell'esame del provvedimento, a meno che non nascano, nel corso della discussione, impedimenti od esigenze tali da rendere necessario il rinvio. Pertanto, prego il relatore di riferire alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

ALDO BASSI, *Relatore*. Informo i colleghi che il Comitato ristretto ha esaminato tutti gli emendamenti agli articoli del provvedimento. Molti di tali emendamenti sono stati accolti nel testo rielaborato dal Comitato ristretto; inoltre, alcuni colleghi si sono riservati di presentare emendamenti durante la seduta plenaria della Commissione.

Poiché ho già svolto una relazione sul provvedimento, ritengo che si possa procedere senz'altro all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto e di quegli emendamenti che venissero presentati durante questa seduta.

Mi permetto, inoltre, di esortare la Commissione a valutare l'opportunità di accogliere un emendamento che potremmo formulare, o fare formulare dal Comitato ristretto — possibilmente oggi stesso —, tendente a garantire la prosecuzione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il secondo semestre del 1982, poiché presso questa Commissione è in corso l'esame della nuova legge organica per gli interventi straordinari.

È chiaro, in ogni caso, che nonostante tale disposizione il Governo sarà costretto a ricorrere, entro la fine di giugno, ad un'ulteriore proroga da disporre me-

dante apposito decreto-legge, che dovrebbe essere convertito in legge entro la fine di agosto.

Se, dunque, vi è una qualche disponibilità nel senso da me indicato faccio presente di aver già predisposto un emendamento che — per consentire la prosecuzione degli interventi della Cassa previsti dai programmi annuali approvati e dal programma integrativo per l'82 concordato con le regioni meridionali — dispone l'ulteriore apporto delle somme residue già iscritte nel bilancio approvato per il 1982 (credo che siano circa 994 miliardi) e, per le stesse finalità, autorizza la Cassa ad assumere impegni, per cifra da determinarsi, negli esercizi 1983 e 1984 per la prosecuzione degli interventi nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. La prego di formalizzare tale suo emendamento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qual è l'oggetto della relazione? I lavori del Comitato ristretto, o la presentazione di questo emendamento?

ALDO BASSI, *Relatore*. Per quanto riguarda le altre questioni ripeto che mentre alcuni emendamenti sono stati fatti propri dal Comitato ristretto; altri emendamenti saranno presentati dai colleghi nel corso della discussione in Commissione; e questi ultimi saranno presi in considerazione durante l'esame degli articoli.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è stata riserva di ripresentare emendamenti già presentati?

ALDO BASSI, *Relatore*. Il Comitato ristretto non ha potuto esaminare tutti gli emendamenti. Ricordo, inoltre, che il Comitato ha preso atto che il Governo non ha presentato l'emendamento sul Fondo di investimenti e di occupazione.

In proposito devo dire che il Governo non ha mai chiesto di approfittare della « corsia preferenziale » rappresentata, per così dire, dal provvedimento al no-

stro esame; ma che i gruppi avevano dichiarato la loro disponibilità nel caso in cui il Governo avesse preso una tale decisione. Tuttavia l'utilizzazione del Fondo non è cosa di poco conto; mi domando se una materia del genere possa essere discussa in Commissione in sede legislativa; si tratta infatti di utilizzare 6 mila miliardi e la legge finanziaria con cui abbiamo approvato il Fondo fa riferimento a norme sostanziali che dovranno essere presentate e discusse in Assemblea. Forse in quella sede si potrebbe decidere di demandarne l'esame e l'approvazione alla nostra Commissione, ipotesi sulla quale in linea di principio tutti i gruppi si erano espressi favorevolmente.

La Commissione quindi si dimostrerebbe sensibile e disponibile se, nel licenziare il provvedimento, assicurasse la continuità dei lavori in corso presso alcune decine di migliaia di cantieri che sono stati aperti nel Mezzogiorno per lavori dati in concessione agli enti locali.

Mi riservo di formalizzare questa proposta in emendamento non appena sarà emerso l'orientamento dei gruppi.

PRESIDENTE. Sta bene. Comunico che il deputato Calderisi, a nome del gruppo radicale, ha testè presentato numerosi emendamenti; saranno immediatamente fotocopiati affinché tutti i commissari possano agevolmente seguirne la discussione.

GIOVANNI CALDERISI. Mi spiace di non aver potuto partecipare ai lavori del Comitato ristretto perché impegnato in Assemblea nella discussione sulla riforma del sistema pensionistico; è per tale motivo, quindi, che ho potuto presentare solo oggi gli emendamenti al disegno di legge, e me ne scuso con la Commissione.

Non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, non ho avuto la possibilità di stabilire quali dei miei emendamenti potessero essere ritirati in seguito alle decisioni adottate in quella sede; preannuncio quindi sin d'ora che insisterò solo su una parte degli emendamenti medesimi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che il testo risulta dallo stralcio del disegno di legge n. 3043 e che alla nuova numerazione degli articoli si provvederà in sede di coordinamento formale, che mi riservo di chiedere ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento.

Do pertanto lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di più alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.

Le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Governo è delegato ad emanare norme di contenimento e di qualificazione della spesa per l'assistenza sanitaria, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

1) contenimento e qualificazione delle spese per il personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante revisione dei massimali di scelta e degli ono-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

rari professionali determinati dagli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, in particolare prevedendo:

a) l'obbligo di rientro entro il 31 dicembre 1982 di tutti i medici iscritti negli elenchi di medicina generale e specialistica nei massimali a quote individuali disposti dall'articolo 7 degli accordi collettivi nazionali anzidetti e eventuale soppressione di ogni deroga ai massimali determinati;

b) il divieto di iscrizione a partire dal 1° gennaio 1983, nei suddetti elenchi dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico, anche a tempo definito;

c) l'applicazione al personale a rapporto convenzionale di norme che regolino la possibilità di svolgere attività libero-professionale, secondo i criteri adottati per il personale a rapporto di impiego a tempo pieno;

d) la revisione del trattamento economico previsto dall'articolo 34 degli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e determinazione di massimali di onorario professionale secondo i seguenti criteri:

per i medici con anzianità di laurea da 0 a 6 anni, limite stabilito nella misura di trattamento economico complessivo in atto per gli assistenti ospedalieri a tempo pieno con 6 anni di anzianità di servizio;

per i medici con anzianità di laurea da 6 a 13 anni, limite stabilito nella misura del trattamento economico complessivo in atto per gli aiuti ospedalieri a tempo pieno con 7 anni di anzianità di servizio nella qualifica;

per i medici con anzianità di laurea da 13 a 20 anni, limite stabilito nella misura del trattamento economico complessivo in atto per i primari

ospedalieri a tempo pieno con 7 anni di anzianità di servizio nella qualifica;

per i medici con anzianità di laurea di oltre 20 anni, limite stabilito nella misura del trattamento economico complessivo in atto per i primari ospedalieri a tempo pieno, con 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica;

2) qualificazione della spesa per il personale dipendente di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare mediante:

a) l'esclusione in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di ogni miglioramento del trattamento economico in atto per il personale con rapporto di lavoro a tempo definito o comunque parziale;

b) estensione al personale con rapporto di lavoro a tempo definito della normativa che regola la possibilità di svolgere attività libero-professionale per il personale a rapporto di lavoro a tempo pieno;

c) obbligo del rapporto di lavoro a tempo pieno per l'accesso al rapporto di impiego; divieto di accesso alle qualifiche non iniziali del personale medico in rapporto a tempo definito o comunque parziale;

3) contenimento della spesa derivante dal convenzionamento per l'attività di ricovero e cura ovvero per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio con strutture private, sulla base di nuovi parametri di distribuzione qualitativa e quantitativa territoriale del rapporto fra strutture e caratteristiche del territorio;

4) contenimento della spesa farmaceutica mediante revisione della normativa inerente la produzione, distribuzione, vendita, criteri di formazione dei prezzi dei farmaci e delle specialità farmaceutiche.

Fino all'emanazione delle dette norme, le regioni e le province autonome prov-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

vedono alle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e alla conseguente determinazione dell'impiego della quota di fondo sanitario nazionale a ciascuna di esse attribuita al fine di assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il CIPE, ove riconosca l'insufficienza delle quote attribuite, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte delle regioni e province autonome, fissa la quota massima di disavanzo presunto per ciascuna regione e provincia autonoma, provvedendo al ripianamento del disavanzo riconosciuto attraverso pari riduzione del capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

13. 1.

CALDERISI ED ALTRI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Entro il 30 giugno 1982 lo Stato provvede alla revisione del prontuario farmaceutico secondo le norme definite dalla legge n. 484 del 1978.

A partire da tale data la revisione del prontuario è disposta annualmente.

13. 2.

CALDERISI.

Al primo comma, dopo le parole: operatori sanitari interessati, aggiungere le seguenti: le organizzazioni professionali dei produttori.

13. 4.

VALENSISE.

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

È autorizzato lo stanziamento di lire 40 miliardi per il 1982, per il finanziamento aggiuntivo degli istituti di ricerca contro il cancro.

Il Ministro della sanità stabilisce la ripartizione della somma di cui al comma precedente con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante la riduzione di pari importo del capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1982.

13. 3.

CALDERISI.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, comma secondo e seguenti, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli istituti superiori.

Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

13. 0. 1.

LA LOGGIA.

RAFFAELE VALENSISE. Per quanto attiene al mio emendamento 13. 4, devo dire che la norma di cui all'articolo 13 è diretta ad accertare la sussistenza di determinate condizioni in un confronto con tutte le articolazioni sociali che operano nel campo della produzione farmaceutica, al fine di raggiungere gli obiettivi che lo stesso articolo si propone. Ora, a me pare che nel testo sottoposto al nostro esame si sia omessa la categoria dei produttori di farmaci, anche se, con uno sforzo interpretativo, potrebbe ritenersi compresa tra le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati. Tuttavia, quando si parla di organizzazioni sindacali, ci si riferisce solitamente alle organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti. Pertanto, il nostro emendamento sembra utile al fine di completare il ventaglio di opinioni di cui il ministro della sanità deve tener conto nel definire i protocolli relativi ai mezzi diagnostici strumentali e terapeutici.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

ALDO BASSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario e prego il collega Valensise di non insistere per la votazione dell'emendamento; se esso fosse respinto, si creerebbero difficoltà interpretative. Vorrei, inoltre, rilevare che questi operatori sono rappresentati nel Consiglio sanitario nazionale, che deve essere sentito, prima dell'emanazione dei protocolli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Calderisi 13. 1? Devo fare presente che esso, prevedendo il conferimento di una delega legislativa al Governo, ove fosse approvato, comporterebbe automaticamente la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

ALDO BASSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

GIOVANNI CALDERISI. Ritiro l'emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti Calderisi 13. 2 e 13. 3?

ALDO BASSI, *Relatore*. Parere contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, insiste per la votazione?

GIOVANNI CALDERISI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calderisi 13. 2.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 13. 3.

(*E respinto*).

Passiamo all'emendamento Valensise 13. 4.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. All'onorevole Valensise, che non ha partecipato alla riunione del Comitato ristretto nella quale si è trattato questo argomento essendosi dovuto allontanare prima che io arrivassi, sia pure con ritardo, faccio presente che il presidente, a conclusione del suo intervento, si pronunciò per il mantenimento del testo, lasciando intravedere la possibilità di una interpretazione favorevole alla tesi implicita dell'emendamento Valensise. Non sono per niente favorevole a questa interpretazione, però il presidente è dell'opinione che tale possibilità sussista. Ritengo, a meno che la Commissione non sia di parere diverso, che si possa accettare questa soluzione perché, nell'ipotesi di una reiezione dell'emendamento Valensise, anche questa possibilità cadrebbe definitivamente per una interpretazione che diventerebbe assolutamente inequivoca. Nel merito, come rappresentante del Governo, sono contrario a tale emendamento perché non ritengo che i rappresentanti delle industrie farmaceutiche debbano essere sentiti ai fini della emanazione dei decreti concernenti i protocolli in questione.

RAFFAELE VALENSISE. Se il relatore rafforzasse la sua interpretazione estensiva dell'espressione: « organizzazioni sindacali », potremmo ripiegare sulla dizione: « organizzazioni sindacali e professionali degli operatori sanitari interessati ». Questa potrebbe essere la via di uscita mediatrice. In sostanza, si tratterebbe di aggiungere la parola: « professionali » che comprende i sindacati, ma non esclude le organizzazioni professionali. Questo perché, se si dovesse lasciare soltanto la parola « sindacali », potrebbero esservi interpretazioni che, considerando la volontà del Governo, renderebbero difficile l'interpretazione nel senso da me auspicato; mentre, aggiungendo il termine: « professionali », vi sarebbe la possibilità di ascoltare anche i lavoratori autonomi che non siano sindacalizzati in organizzazioni sindacali. Non

può costituire motivo di scandalo ascoltare gli interessati e i destinatari che devono dar corpo alla formazione del ventaglio di pareri, che possono indurre il ministro della sanità a formare l'elenco, con le conseguenze operative che il secondo comma prevede per le unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che, poiché la Commissione è riunita in sede legislativa, sullo stesso argomento non è possibile intervenire più di una volta. Tuttavia, poiché il relatore ha avanzato una proposta, mi è sembrato giusto dare la parola al proponente l'emendamento.

ALDO BASSI, Relatore. Vorrei invitare l'onorevole Valensise a non insistere sull'emendamento.

RAFFAELE VALENSISE. Lo ritiro per non pregiudicare completamente il problema e prendo atto dell'interpretazione del relatore, secondo il quale per organizzazioni sindacali s'intendono anche le organizzazioni dei produttori e professionali.

GIORGIO MACCIOTTA. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, comma secondo e seguenti, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli istituti superiori.

Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

Vorrei dare qualche chiarimento su questo articolo aggiuntivo. La legge finanziaria di quest'anno ha introdotto il principio del concorso degli interessati alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici. Ora, presso gli istituti scientifici universitari sono ammesse anche analoghe prestazioni che al momento sono assolutamente gratuite, il che si riverbera, ovviamente, sul costo di gestione dei singoli istituti scientifici universitari e quindi sul costo del settore pubblico allargato. L'articolo aggiuntivo prevede che le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge finanziaria n. 181 del 1982 si estendano anche alle prestazioni effettuate presso questi istituti ferme restando le norme particolari che regolano la gestione degli istituti universitari. Concludo raccomandando ai colleghi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

ALDO BASSI, Relatore. La modifica proposta dal presidente mi sembra risponda a criteri di equità e mi dichiaro, pertanto, favorevole.

GIORGIO MACCIOTTA. Vorrei capire se gli istituti universitari svolgono un'attività di ricerca per la quale può essere funzionale svolgere un determinato numero di analisi e di esami.

PRESIDENTE. L'articolo 49 del testo unico prevede quanto segue: « Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni ».

All'articolo 132 (Regolamento generale) si legge quanto segue: « Gli istituti scientifici delle università e degli istituti supe-

riori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono approvate dal consiglio d'amministrazione su proposta della facoltà o scuola competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto, con riserva di determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.

I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa universitaria le somme riscosse ».

Infine, il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, recita così: « Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun istituto, per spese relative al suo funzionamento e per compensi al personale ».

Le somme in questione sono utilizzate per le attrezzature degli istituti, il che vuol dire che vanno in detrazione delle dotazioni ordinarie con sgravio del settore pubblico allargato.

RAFFAELE VALENSISE. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo che contribuisce, sia pure in maniera modesta, ad un'opera di moralizzazione nel campo della diagnostica prestata dalle strutture universitarie e dagli istituti superiori perché, come ha osservato il presidente, queste strutture pubbliche, nell'attuale quadro normativo, devono sopportare oneri senza ricavarne alcun corrispettivo. Mi sembra, pertanto, del tutto logico prevedere che le norme recate dall'articolo 12 della legge finanziaria siano applicabili anche agli istituti superiori e agli istituti scientifici delle università: è un piccolo inizio di moralizzazione di un settore in cui bisognerebbe incidere con il bisturi, perché tutto quello che si fa senza tener conto della necessità di finanzia-

re adeguatamente le strutture pubbliche produce oggettivamente, e sotto forme diverse, sensibili vantaggi alle strutture private, con un notevole sperpero di risorse.

FRANCO BASSANINI. Non mi è chiaro se, e in quale misura, l'articolo aggiuntivo modifichi l'attuale quadro normativo. Il quesito che vorrei porre al presentatore è se gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, in quanto svolgono prestazioni di questo tipo, non possono già essere ricompresi tra gli ambulatori pubblici.

PRESIDENTE. Resta l'incertezza, perché la materia concernente gli istituti universitari è regolata diversamente. Per ora non paga nessuno.

FRANCO BASSANINI. La seconda questione è che, nel caso (per quanto posso capire dalla legislazione che lei ha richiamato), queste disposizioni andrebbero riferite esclusivamente alle prestazioni a pagamento.

Siccome il collega Macciotta poneva quesiti per quanto riguarda le attività di ricerca e sperimentali...

PRESIDENTE. Quelle attività sono escluse dal testo unico della legge universitaria.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa previsione viene chiarita dal secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13. 0. 1, da me presentato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescri-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

zioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

Le unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti; realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi; e ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 14. 0. 2:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Il Ministro della sanità predispone un piano per la prevenzione e la diagnosi precoce delle menomazioni, e lo presenta al Parlamento entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli *handicaps* e sui problemi che si pongono, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo perinatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita;

b) controllo periodico della gravidanza e assistenza sanitaria e sociale alle gestanti per l'individuazione precoce e la rimozione dei fattori di rischio, comprese le nocività ambientali e di lavoro;

c) assistenza sanitaria intensiva della prima infanzia e controlli periodici della salute psico-fisica nell'età dello sviluppo con specifico riferimento agli interventi rivolti a prevenire situazioni invalidanti o di disadattamento;

d) interventi normativi, educativi e di controllo per eliminare le nocività dell'ambiente e prevenire gli infortuni nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole e in ogni altra sede;

e) interventi normativi per il divieto di vendita di giocattoli pericolosi.

Per provvedere alle esigenze connesse alla prevenzione e la diagnosi precoce delle menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1982.

È conseguentemente ridotta della stessa cifra la spesa contenuta nel capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Gli onorevoli Macciotta, Tagliabue, Palopoli, Pastore e Motetta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:

ART. 14-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 è stabilita la incompatibilità della funzione di medico convenzionato per la medicina generica e pediatrica di libera scelta per i medici dipendenti delle unità sanitarie locali con rapporto di lavoro a tempo definito.

Coloro che, alla data di cui al precedente comma, si trovano nella condizione del duplice rapporto di lavoro sopra indicato, debbono comunicare alla unità sanitaria locale dalla quale dipendono, entro il 31 gennaio 1983, l'opzione per il rapporto di lavoro che intendono conservare.

Qualora, da parte dei soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, venga scelto il rapporto di dipendenza a tempo definito, l'unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 1983, provvede a cancellare dagli elenchi dei medici in oggetto gli assistiti di loro competenza ed invita gli assistiti stessi a provvedere alla scelta di un altro medico iscritto negli appositi elenchi dell'unità sanitaria locale.

14. 0. 1.

GIOVANNI CALDERISI. Il mio articolo aggiuntivo, che si illustra da sé, propone la predisposizione di un piano per la pre-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

venzione e la diagnosi precoce delle menomazioni, finalizzato alla realizzazione dell'educazione sanitaria e sociale sulle cause e conseguenze degli *handicaps*, sul controllo periodico della gravidanza per l'individuazione precoce dei fattori di rischio, sull'assistenza sanitaria intensiva alla prima infanzia, sugli interventi normativi, educativi e di controllo per eliminare la nocività dell'ambiente, sugli interventi normativi per vietare la vendita di giocattoli pericolosi. A tali fini è autorizzata la spesa di 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità e conseguentemente è ridotta della stessa cifra la spesa del Ministero della difesa, considerando che gli stanziamenti per questo dicastero sono stati aumentati del 35 per cento.

ALDO BASSI, *Relatore*. Non entro nel merito di quanto si propone con questo articolo aggiuntivo. Rilevo soltanto che non mi sembra possibile collocare questa norma nell'ambito dei provvedimenti urgenti per l'economia.

GIOVANNI CALDERISI. Ci sono tante altre norme, contenute in questo disegno di legge, che potrebbero essere giudicate allo stesso modo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Esistono inoltre problemi di copertura della spesa e, pertanto, mi dichiaro contrario a tale articolo aggiuntivo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

GIORGIO MACCIOTTA. Dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 14. 0. 2.

(È respinto).

Il Comitato ristretto ha proposto la soppressione dell'articolo successivo, di cui do lettura nel testo originario del disegno di legge.

ART. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981, fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni idrotermali;

3) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità indicati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono la concessione di congedi e di aspettative per cure termali;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle prestazioni di pronto intervento per infortuni sul lavoro, nonché delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono stati tuttavia presentati ad esso alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Palopoli, Tagliabue, Pastore, Macciotta e Motetta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

L'ultimo alinea della lettera a) della legge 25 marzo 1982, n. 98, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per malattia che richieda cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata ed auto-

rizzata da dei medici dipendenti dell'unità sanitaria locale da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione che certifichino l'impossibilità del rinvio delle cure ».

16. 3.

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

La prescrizione di cure termali durante i periodi di malattia è consentita solo nell'ipotesi di cause morbose che ne impongano la indifferibilità, accertata dai medici dipendenti delle unità sanitarie locali, da queste indicati tra gli specialisti della patologia in questione.

16. 4.

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16.

FRANCO BASSANINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Calderisi e gli altri deputati del gruppo radicale hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

È istituito il « servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* ». Esso ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini che non sono autonomi nella lettura o nella scrittura, o nella deambulazione a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Esso pertanto deve fornire:

a) una persona con mansioni di lettore e di accompagnatore ai cittadini colpiti da cecità assoluta. Quando tali cittadini possono disporre dei necessari libri trascritti in Braille o registrati su nastro magnetico, o di idonei apparecchi lettori, fruiscono soltanto dell'accompagnatore;

b) una persona con sole mansioni di lettore ai cittadini che conservano un cer-

to residuo visivo, quando la funzione visiva è talmente precaria e deteriorata da non consentire una lettura adeguata neppure con l'uso dei più moderni ritrovati della tecnica e della scienza;

c) una persona con la mansione di scrivente sotto dettatura, e di fornire altro aiuto necessario, ai cittadini che mancano degli arti superiori o che non possono usarli;

d) una persona con la mansione di accompagnatore ai cittadini che non sono in grado di muoversi autonomamente per la città a causa delle loro condizioni psichiche;

e) una persona con la mansione di accompagnatore ai cittadini che mancano degli arti inferiori, o che non possono usarli, salvo che non dispongano di carrozzelle a motore.

16. 0. 1.

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Per l'istituzione del servizio per l'autonomia dei cittadini portatori di *handicaps* è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1982 per il concorso dello Stato alle spese dei Comuni per la realizzazione del citato servizio.

All'onere di lire 60 miliardi per il 1982 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982.

16. 0. 2.

GIORGIO MACCIOTTA. Insistiamo perché si ponga in votazione l'emendamento 16. 3, che mi sembra si illustri da solo.

GIOVANNI CALDERISI. I due articoli aggiuntivi sono molto chiari e quindi non ritengo di doverli illustrare.

Colgo l'occasione per rispondere al relatore e ribattere la sua affermazione secondo la quale gli emendamenti da me presentati conterrebbero materia estranea all'oggetto del disegno di legge. Ritengo, infatti, che, poiché il disegno di legge si occupa delle materie più disparate, non si possa accettare una critica sulla presunta eterogeneità delle norme da me proposte.

In base a queste considerazioni, ribadisco che l'argomento oggetto dei due articoli aggiuntivi è perfettamente coerente con l'impostazione complessiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare, per ragioni di comune assunzione di responsabilità, che il regime delle aspettative e dei congedi è diverso dalla concessione di aspettativa per malattia. Pertanto, quando diciamo che sono richieste cure idrotermali non possiamo prescindere dall'ipotesi contenuta nella mia proposta.

Si tratta di due casi distinti e separati, perché una cosa è il regime dell'aspettativa per malattia ed un'altra è lo stato di malattia. Vorrei quindi che si stabilisse che l'aspettativa per malattia non possa essere concessa al di fuori del congedo ordinario. Il caso di malattia in cui siano richieste cure termali, ad esempio rientra invece nell'ipotesi di cui al mio emendamento.

ALDO BASSI, *Relatore*. Chiaramente sono due fattispecie diverse.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che l'emendamento presentato dal presidente sia il più rigoroso.

PRESIDENTE. Vi può essere il caso in cui sia stata richiesta aspettativa per cure termali.

GIANNI RAVAGLIA. In sede di Comitato ristretto avevo accettato la soluzione che poi è stata tradotta nell'emendamento La Loggia proprio in funzione del fatto che l'articolo, così come era configurato,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

poteva dare adito alla possibilità di aggirare il testo, con la previsione da parte del medico dell'avviso alle cure idrotermali anche all'interno di periodi di aspettativa specificamente richiesti dal medico stesso. Poiché il Governo e la maggioranza nel momento in cui si era approvato l'articolo avevano manifestato l'esigenza di creare un'ulteriore diminuzione delle possibilità di espansione della spesa sanitaria, si era ritenuto che l'emendamento La Loggia rispondesse a tale logica, mentre lo emendamento Palopoli apriva uno spiraglio che non era previsto nella prima stesura della norma. Ritengo, inoltre, che lo emendamento Palopoli sia peggiorativo del testo, mentre quello La Loggia sia migliorativo. Pertanto sono favorevole all'approvazione di quest'ultimo.

GIORGIO MACCIOTTA. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sugli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo radicale, così come su tutte le altre proposte di emendamento presentate dallo stesso gruppo al provvedimento in esame. Riteniamo che il disegno di legge sia molto eterogeneo, e non abbiamo espresso entusiasmo per questo, ma siamo convinti che sarebbe errato aggiungere eterogeneità ad eterogeneità. Abbiamo scelto di impegnarci affinché lo stralcio della legge finanziaria sia incentrato su alcuni punti qualificanti della manovra economica, come il rimpinguamento del Fondo investimenti e occupazione. Ci asterremo, quindi, dalla votazione di tutti gli emendamenti che tendano ad aggiungere ulteriori materie in un disegno di legge che già di per sé ne contiene abbastanza da renderlo in pratica inutilizzabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palopoli ed altri 16. 3, contrari relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 16. 0. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 16. 0. 2.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Le Regioni adottano, sotto la propria responsabilità, le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle Unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale.

Gli onorevoli Bassanini, Minervini, Rodotà, Baldelli, Galli Maria Luisa e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « sotto la propria responsabilità » e le parole da: « le province autonome » fino alla fine (18. 2).

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine: « È abrogato l'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 » (18. 6).

FRANCO BASSANINI. Confermo di aver ritirato tutti gli emendamenti a suo tempo presentati ad eccezione dell'emendamento 18. 2, che chiedo si voti per divisione, e dell'emendamento 18. 6. Per quanto riguarda il primo, faccio presente che non ha senso dire che le regioni adotta-

no sotto la propria responsabilità le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria: ciò è costituzionalmente evidente, tanto più che poi si fa riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Insisto anche sull'emendamento 18. 6 nella convinzione, come ho già esposto nel Comitato ristretto, che la disciplina contenuta nell'articolo 18 è rispettosa dell'autonomia regionale, imponendo alle regioni di adottare provvedimenti per il contenimento della spesa sanitaria, mentre quella contenuta nell'articolo 13 della legge n. 181 del 1982 per molti versi non rispetta l'autonomia regionale, ma sovrappone una serie di disposizioni di dettaglio del legislatore ordinario all'autonomia legislativa e statutaria delle regioni.

PRESIDENTE. Nel Comitato ristretto si è ritenuto che le due forme non fossero incompatibili, ma costituissero l'una lo sviluppo dell'altra, per cui si è adottato questo testo.

Passiamo ai voti. Onorevole Ravaglia, chiede la votazione qualificata per appello nominale o per scrutinio segreto?

GIANNI RAVAGLIA. Per appello nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIORGIO MACCIOTTA. Intervengo per dichiarazione di voto. Credo che la scelta che i gruppi della maggioranza si accingono a fare sia — mi scusi, onorevole sottosegretario — particolarmente grave.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il sottosegretario è qui.

GIORGIO MACCIOTTA. Mi rivolgo ai gruppi della maggioranza e dico che la scelta è particolarmente grave, perché non può essere nascosto da alcuno il fatto che la maggioranza aveva chiesto e sollecitato questa riunione ritenendo urgente

l'approvazione del provvedimento. Era del tutto evidente che un gruppo come il nostro avrebbe garantito la presenza qualificata nella discussione e che i gruppi della maggioranza avrebbero dovuto fare altrettanto. Ora, il gruppo repubblicano, che difficilmente avrebbe potuto partecipare alla seduta per frazioni, è presente per il 100 per cento, mentre vi è una presenza molto meno massiccia degli altri gruppi della maggioranza: l'assenza totale, il che non meraviglia, del gruppo socialdemocratico e la presenza del 20 per cento del gruppo socialista e del 25 per cento del gruppo democristiano. Credo che anche di ciò si dovrà tener conto nel momento in cui si parlerà di questa questione fuori di qui. Infatti, la decisione che state assumendo non rimarrà chiusa dentro quest'aula.

FRANCO BASSANINI. Mi pare che il fatto nuovo sia costituito dalla richiesta di votazione qualificata, il che comporta sostanzialmente, per l'assenza nelle file della maggioranza, il rinvio della discussione del provvedimento. Da questo punto di vista vorrei rilevare, anche se già l'ha fatto il collega Macciotta, che siamo di fronte ad una campagna propagandistica del Presidente del Consiglio sui ritardi e i rinvii che l'approvazione, prima, della legge finanziaria e, poi, del provvedimento-stralcio subirebbe per effetto dell'inerzia o della lentezza del Parlamento. Ora, il rappresentante in Parlamento del partito a cui appartiene il Presidente del Consiglio dà mano ad un rinvio del provvedimento-stralcio. Nello stesso momento, il sottosegretario per il tesoro ci ha spiegato questa mattina che, almeno allo stato, il Governo non ritiene di accelerare l'iter per l'applicazione in concreto del Fondo investimenti e occupazione.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho affatto detto questo. Lei distorce il mio pensiero.

FRANCO BASSANINI. Non ha proposto un emendamento.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho detto che non si presentano norme sul FIO, ma non ho detto che il Governo non intende accelerare la definizione legislativa del FIO. È un suo giudizio che è libero di pronunciare, ma non sono parole mie.

FRANCO BASSANINI. Vorrei soltanto usare lo strumento più rapido per arrivare all'applicazione del Fondo investimenti e occupazione, che attualmente rappresenta soltanto una parte del fondo globale che richiede inevitabilmente una legge che provveda a ripartire.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un suo giudizio. Non mi metta in bocca cose che non ho detto.

FRANCO BASSANINI. È logico che sia un mio giudizio. Sto rilevando che, a causa del comportamento del sottosegretario per il tesoro e della maggioranza, abbiamo non un'accelerazione dell'applicazione di queste misure di spesa che il Presidente del Consiglio ritiene urgenti e il cui ritardo attribuisce alla responsabilità del Parlamento, ma un ulteriore rinvio, il che mi pare particolarmente grave.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rispetto tutte le opinioni e i giudizi che sono stati espressi, ma tengo a dire che il Governo è presente dall'inizio della seduta, è a disposizione perché la seduta continui e il provvedimento sia approvato, annettendo importanza ad una sua rapida approvazione che anzi, quanto più sarà sollecitata, tanto più rapidamente consentirà di procedere con le altre questioni, ivi compresa la materia del Fondo investimenti e occupazione.

ALDO BASSI, *Relatore*. Vorrei pregare i colleghi di non ricorrere all'espedito della mancanza del numero legale. Sono il primo a deplorare, a nome del gruppo che

rappresento, l'assenza dei componenti la Commissione. La scorsa settimana abbiamo deciso, facendo una forzatura, di tenere la seduta oggi. Poiché in sede legislativa vengono applicate le norme vigenti per i lavori di aula, mancando il numero legale, si dovrà rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla convocando la Commissione per l'indomani. Siamo alla vigilia delle elezioni amministrative...

EUGENIO PEGGIO. Le elezioni amministrative le abbiamo anche noi. Il Presidente del Consiglio non può dire che vi è una lentezza dei lavori parlamentari attribuendone indistintamente la responsabilità al Parlamento, ma deve dire che la maggioranza non funziona.

ALDO BASSI, *Relatore*. Vorrei pregare i colleghi dell'opposizione, dopo aver deplorato la mancanza di colleghi della maggioranza, di accogliere la proposta di aggiornare i lavori alla prossima settimana, perché può anche darsi che il Governo in questa settimana...

EUGENIO PEGGIO. Cambi idea.

ALDO BASSI, *Relatore* ...riesca a presentare emendamenti concernenti il Fondo investimenti e occupazione, il che ci permetterebbe di approvare una legge più corposa ed efficace.

ANDREA MARGHERI. I ministri non debbono promettere i soldi quando non hanno intenzione di darli.

ALDO BASSI, *Relatore*. Invece di mettere ai voti la richiesta di verifica del numero legale, si potrebbe accettare la mia proposta di rinviare la discussione alla prossima settimana.

PIETRO GAMBOLATO. Evitiamo di fare tanti discorsi. Si proceda, dunque, alla verifica del numero legale; ma chi l'ha chiesta se ne assume la responsabilità.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione per appello nominale la prima parte dell'emendamento 18. 2 presentato dall'onorevole Bassanini.

MARIO BARTOLINI, *Segretario*, procede alla chiama dei deputati.

PRESIDENTE. Poiché manca il numero legale, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. Onorevole Ravaglia, insiste sulla sua proposta che alla votazione dell'emendamento 18. 2 si proceda mediante votazione qualificata?

GIANNI RAVAGLIA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

MARIO BARTOLINI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione non è in numero legale per deliberare. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento, rinvio la seduta a domani mattina alle 9,30.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO